



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 57 di data 3 maggio 2022

OGGETTO:

Inquadramento giuridico-economico di n. 1 dipendente dell'Istituto culturale ladino a tempo indeterminato, nella figura professionale di Collaboratore culturale della categoria C, livello Evoluto, in esito a procedura selettiva interna di progressione verticale infra-categoria, di cui all'articolo 15 dell'Accordo vigente relativo all'Ordinamento professionale per il personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto il 20 aprile 2007.

IL DIRETTORE

- VISTA la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021;
- VISTO l'Accordo vigente relativo all'Ordinamento professionale per il personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del 20 aprile 2007 e in particolare l'articolo 3 e l'Allegato A) allo stesso, con riferimento alla declaratoria della Categoria C nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 3311 del 15 dicembre 2000 di definizione delle figure professionali e successive modificazioni, da ultimo, con deliberazione n. 1053 del 25 giugno 2021;
- VISTO il Titolo IV dell'ordinamento richiamato in merito alle progressioni verticali di sviluppo professionale nel sistema di classificazione del personale, in particolare l'articolo 15, come modificato da ultimo dall'articolo 166 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 1° ottobre 2018, concernente le progressioni verticali all'interno delle categorie, dal livello base a quello evoluto;
- RILEVATO come i passaggi verticali, cosiddetti infra-categoria, secondo il richiamato articolo 15:
 - a. avvengano nel numero di posti determinati mediante concertazione, sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali dell'Amministrazione e nel limite delle risorse rese disponibili, per superamento di procedura selettiva, con modalità e criteri definiti con provvedimento dell'Amministrazione, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali (commi 1 e 3),
 - b. non prevedano l'effettuazione da parte del dipendente inquadrato a livello superiore di alcun periodo di prova (comma 5), né la stipula di nuovo contratto individuale di lavoro, con comunicazione dell'Amministrazione del nuovo inquadramento (comma 6),
 - c. comportino l'inquadramento nel livello superiore mediante copertura di eventuali posti vacanti o trasformazione dei posti occupati nella dotazione complessiva del personale (comma 7);
- RICHIAMATA la deliberazione n. 24 di data 27 settembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il verbale di concertazione, tra l'Istituto culturale ladino e le Organizzazioni sindacali, relativo ai criteri sulle modalità di partecipazione e svolgimento delle procedure di progressione previste dall'articolo 15 dell'Ordinamento Professionale (infracategoria dal C base al C evoluto);
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di data 27

settembre 2021, con la quale veniva indetta un'approva selettiva interna, per titoli e colloquio, riservata al personale dell'Istituto proveniente da specifiche figure professionali della categoria C, livello Base, per la copertura di n. 1 posti della figura professionale di Collaboratore culturale della Categoria C, livello Evoluto, in applicazione della procedura di progressione verticale infra-categoria di cui all'articolo 15 del vigente Ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del 20 aprile 2007;

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 26 aprile 2022 di approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice nonché dei relativi verbali e della graduatoria finale di merito concernenti la procedura selettiva interna di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di data 27 settembre 2021, con la dichiarazione dei relativi n. 1 vincitori qui diseguito indicati:

- Vadagnini Mara

- DATO ATTO come al punto 5) del dispositivo dello stesso provvedimento n. 8 sia rinviato a successivo atto l'adozione delle disposizioni relative all'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori, nella figura professionale di Collaboratore culturale "figura professionale" della categoria C, livello Evoluto, con decorrenza 1° gennaio 2019, purché in servizio alla data di inquadramento, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'inquadramento;
- ATTESO come per quanto attiene alla procedura selettiva interna in argomento si sia provveduto alla verifica nei confronti della dipendente interessata dei prescritti requisiti;
- CONSIDERATO come la dipendente vincitrice, rispetto alla verifica dei requisiti di ammissione alla prova selettiva interna, sia in servizio senza soluzione di continuità e in costanza di condizione in riferimento all'inquadramento a livello superiore, con riguardo ai requisiti richiesti, secondo quanto verificato d'ufficio, ovvero sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dall'interessata ai sensi della normativa vigente in materia, riservandosi in ogni caso di procedere ad ulteriori controlli;
- VISTO, per quanto qui d'interesse, il verbale di concertazione relativo ai criteri sulle modalità di partecipazione e svolgimento delle procedure di progressione verticale, relative al triennio 2016-2018, dell'articolo 15 dell'Ordinamento professionale, infra-categoria dal C base al C evoluto, come precedentemente richiamato e in particolare:
 - a. l'articolo 2 "Posti", laddove al comma 1, è definito il posto destinato alla progressione verticale dal livello base al livello Evoluto della categoria C, in relazione alle risorse rese disponibili allo scopo e al comma 2 è stabilito che i posti della categoria C, livello base, nell'atto dei fabbisogni del personale, sono trasformati in posti del livello evoluto ad avvenuto completamento delle procedure di progressione verticale,
 - b. l'articolo 7 "Inquadramento giuridico ed economico, periodo di prova e

contratto individuale di lavoro”, che riprende in proposito le disposizioni dell’articolo 15 dell’ordinamento professionale, già richiamate e dove al comma 1 è fissato che l’inquadramento al livello Evoluto della categoria C, secondo l’ordine di graduatoria e il numero dei posti a selezione, avviene a decorrere dall’1 gennaio 2019 per il personale ancora in servizio,

c. l’articolo 8 “Trattamento economico”, che rinvia al trattamento tabellare previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.

- VISTO, relativamente alla determinazione del trattamento economico spettante in caso di progressione verticale ai sensi del Titolo IV del vigente ordinamento professionale, l’articolo 164 del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico-economico 2016-2018 del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, sottoscritto il 1° ottobre 2018;
- RILEVATO come nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27 settembre 2021 richiamata, di indizione della prova selettiva interna e nelle modalità stabilite nel relativo allegato avviso di selezione, parte integrante e sostanziale del provvedimento, si faccia esplicito riferimento al richiamato articolo 164, diretto ovvero nella sua formulazione, in proposito all’inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura di progressione verticale di cui al presente atto;
- CONSIDERATO che l’articolo 164 richiamato prevede l’attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello/categoria di inquadramento, salvo qualora sia in godimento una retribuzione superiore per importi di stipendio tabellare ed elemento aggiuntivo (o distinto) della retribuzione. In tal caso è attribuita la posizione retributiva immediatamente superiore (in termini monetari);
- VISTA la posizione giuridico-economica di appartenenza nella categoria C, livello Base, della dipendente in servizio a tempo indeterminato vincitrice della procedura selettiva di progressione verticale in argomento, la quale risulta inquadrata nella figura professionale di Assistente culturale nella posizione retributiva C base 3^;
- CONSIDERATO pertanto come, alla luce di quanto fin qui riportato, con il presente atto si procede all’inquadramento giuridico ed economico della dipendente a tempo indeterminato in parola, nella figura professionale di Collaboratore culturale della categoria C, livello Evoluto, con decorrenza 1° gennaio 2019, in quanto in servizio alla data di inquadramento e alla conseguente definizione del trattamento economico spettante nella predetta nuova posizione funzionale.
- VISTO il contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico-economico 2016- 2018 del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, sottoscritto il 1° ottobre 2018 e in particolare gli articoli 93, 106, 164 e l’art. 166 nonché l’allegata Tabella 8);
- VISTO l’Accordo per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area non

dirigenziale, sottoscritto in data 10 novembre 2020;

- VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le successive modificazioni, in particolare l'articolo 45 (Mansioni), commi 1 e 6 e l'articolo 63 (Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva), come da ultimo modificato con l'articolo 10 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6;
- DATO atto come, in base a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 15 del vigente Ordinamento professionale, si procederà a comunicare alla dipendente interessata il nuovo inquadramento giuridico-economico con riferimento alle mansioni che competono nella nuova figura professionale della categoria/livello d'inquadramento acquisita;
- DATO atto che nella dotazione complessiva, ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato con l'articolo della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, le progressioni verticali infra-categoria non sono ricomprese, in quanto da intendersi quale trasformazione del posto occupato in precedenza e come queste saranno quindi accolte nella rappresentazione della dotazione effettiva al 31 dicembre di ogni anno.
- DATO pertanto atto come, sulla base di quanto fin qui esposto, agli effetti dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il posto occupato nella figura professionale di Assistente culturale della categoria C, livello base, dalla dipendente interessata al presente atto è da intendersi trasformato in posto della figura professionale di Collaboratore culturale della categoria C, livello Evoluto, per effetto dell'inquadramento, con decorrenza 1° gennaio 2019, derivante dalla procedura di selezione interna di progressione verticale di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 27 settembre 2021;
- VISTA altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 dd. 20 aprile 2018, di costituzione del Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale, di cui all'art. 16 della L.p. 29 dicembre 2017, n. 18, previsto per il personale provinciale del comparto autonomie locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in particolare in relazione alle risorse da destinare alle progressioni verticali di sviluppo professionale del personale della Provincia a valere dall'anno 2019.
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 dell'Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 26 aprile 2022;
- VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e il D.lgs. n. 196/2003;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- VISTA la legge n. 183 di data 23 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
- VISTA la normativa e le disposizioni contrattuali riguardanti il rapporto d’impiego a tempo parziale;
- VISTO il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- RICONTRATA quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto;

d e t e r m i n a

1. di disporre, per quanto esposto in premessa, l’inquadramento nella figura professionale di Collaboratore culturale della Categoria C, livello Evoluto, con decorrenza 1° gennaio 2019, di n. 1 dipendente dell’Istituto a tempo indeterminato vincitrice della relativa procedura selettiva interna, per progressione verticale all’interno delle categorie di cui all’articolo 15 del vigente Accordo riguardante l’ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 20 aprile 2007, quale di seguito riportata:

N.1 Vadagnini Mara

2. di disporre l’attribuzione alla dipendente di cui al precedente punto, in conseguenza dell’inquadramento nella nuova posizione funzionale acquisita per progressione verticale, il trattamento economico fondamentale tabellare della Categoria C, livello Evoluto - 1^ posizione retributiva spettante, con decorrenza 1° gennaio 2019, in applicazione dell’articolo 164 del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale, per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1° ottobre 2018, negli importi indicati, in riferimento a ciascun elemento retributivo, alla Tabella 8) allegata al medesimo testo contrattuale, qui di seguito riportati:

STIPENDIO TABELLARE		ASSEGNO ANNUO	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE
POS.NE RETR.	a.l. Euro	a.l. Euro	a.l. Euro	a.l. Euro
1^	16.164,00	2.892,00	6.445,90	25.501,90

3. di corrispondere al medesimo personale in relazione a quanto disposto al precedente punto 2), gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale spettante in riferimento alla nuova posizione stipendiale di inquadramento, alle decorrenze 1° aprile 2019 e 1° luglio 2019, nelle misure, rispettivamente, di a.l. Euro 107,16.= e di a.l. Euro 178,56.=, dando atto che la somma che compete al 1° luglio 2019 riassume il precedente importo, in base a quanto stabilito dall’articolo 2

dell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale, sottoscritto il 10 novembre 2020;

4. di dare atto che la dipendente inquadrata in livello superiore in base a quanto disposto con il presente provvedimento non è soggetta a periodo di prova e che sarà data opportuna comunicazione all'interessata del nuovo inquadramento, per il quale non è prevista stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro;
5. di dare atto che l'Istituto si riserva, in ogni caso, di rivedere quanto disposto con il presente provvedimento, qualora dagli ulteriori accertamenti e controlli documentali d'ufficio emergessero difformità rispetto al possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti per l'inquadramento;
6. di dare ancora atto che la retribuzione spettante con il nuovo inquadramento, di cui ai precedenti punti 2) e 3), si corrisponde in quanto compete lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione in ragione del rapporto orario della prestazione e in ogni posizione di stato che comporti la riduzione della retribuzione e che, salvo diversa previsione, ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto;
7. di dare altresì atto che al medesimo personale di cui al punto 1) competono inoltre ogni altro assegno, trattamento economico o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, qualora spettanti;
8. di provvedere in conseguenza a quanto disposto con il presente atto alla riliquidazione di eventuali compensi per lavoro straordinario spettanti ai dipendenti in parola dall'1 gennaio 2019 in riferimento alla nuova situazione di inquadramento e ad effettuare i conguagli fra quanto in godimento e quanto spettante agli interessati per effetto del presente provvedimento;
9. di dare atto che, per quanto esposto in premessa, agli effetti dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in seguito all'inquadramento a livello superiore per progressione verticale all'interno delle categorie di cui al punto 1), il posto occupato nella figura professionale di Assistente culturale della categoria C, livello base della dipendente in questione, è da intendersi trasformato in posto della figura professionale di Collaboratore culturale della medesima categoria C, livello Evoluto;
10. di dare altresì atto che sono demandate a successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione le considerazioni degli effetti derivanti da quanto disposto al precedente punto 9) per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sui fabbisogni di personale e sulla dotazione complessiva;
11. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs.

118/2011, alla spesa relativa al presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 51100,51130,51150,51101,51131,51151.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Sabrina Rasom -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022-2024

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
----------	----------	----------------	---------

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 3 maggio 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Sabrina Rasom